Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Mercoledì, 23 luglio — Numero 175

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 19; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0.40 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

AVVISO

di spedizione degli atti del Governo

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in foglio sciolto, che si è ora ultimata la spedizione delle leggi e dei decreti dal n. 304 al n. 600 più il n. 49 omesso in precedenza ed i nn. 614 — 615 — 617 — 618 — 639 — 769 — 771 allegati per ragioni di stampa ad altri decreti, meno i nn. 312 — 322 — 325 — 327 — 328 — 329 — 330 — 331 — 332 — 366 — 372 — 376 — 384 — 385 — 386 — 387 — 388 — 389 — 390 — 396 — 397 — 398 — 409 — 427 — 429 — 431 — 432 — 433 — 434 — 435 — 436 — 437 — 438 — 439 — 444 — 445 — 446 — 447 — 448 — 449 — 450 — 451 — 472 — 473 — 474 — 475 — 476 — 481 — 482 — 483 — 484 — 486 — 488 — 489 — 490 — 510 — 511 — 512 — 518 — 530 — 531 — 549 — 550 — 551 — 554 — 555 — 556 — 582 — 583 — 584 — 585 — 586 — 587 — 593 — 595 che, per disposizione del Ministero di grazia e giustizia, non si distribuiscono in fogli sciolti, ma vengono soltanto inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale a volumi.

I reclami per eventuale mancato recapito dei predetti atti dovranno indirizzarsi al Regio ufficio gestione leggi e decreti, in via Giulia, n. 52, in Roma, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non verranno più accolti.

Ad evitare inutile corrispondenza è bene che le preture tengano presente che esse non hanno diritto alla gratuita distribuzione degli atti in foglio sciolto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto Reale in data 21 corrente, è stato disposto che, durante l'assenza dal Regno del ministro del tesoro, on. Schanzer, la firma degli atti emanati dal Ministero del tesoro è delegata al ministro delle finanze, on. Tedesco, il quale sostituirà altresì il ministro del tesoro nel disimpegno delle funzioni di cui al decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

La prima parte dell'articolo 1° del R. decreto 20 luglio 1919, riguardante la nomina dei commissari straordinari per la Venezia Giulia e per il Trentino va rettificato nel modo seguente:

« L'on. Augusto Ciuffelli, presidente di sezione del Consiglio di Stato, deputato al Parlamento, è nominato ecc. ecc. ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 1086 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Nostri decreti 11 ottobre 1917, n. 1661; 10 gennaio 1918, n. 74, e 10 ottobre 1918, n. 1595;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Alle spese di mantenimento degli Istituti nautici contribuiscono lo Stato, le Provincie ed i Comuni, nelle misure indicate nei seguenti articoli.

Insieme alla Provincia ed al Comune, o in luogo di essi, possono contribuire, con lo Stato, enti di altra natura, secondo particolari convenzioni.

Art. 2.

Lo Stato contribuisce:

1° per gli stipendi, per le indennità e le rimunerazioni ordinarie e straordinarie per il preside e per gli insegnanti, in ragione della metà;

2° alle spese d'impianto e di funzionamento dei Convitti nei modi e nella misura da stabilirsi caso per caso con apposite convenzioni.

Art. 3.

La Provincia deve provvedere:

1° la quota complementare per gli stipendi, le indennità e le rimunerazioni ordinarie e straordinarie al preside e agli insegnanti;

2° agli stipendi degli assistenti e del personale di segreteria e di servizio;

3° all'acquisto ed alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica ed alla biblioteca;

4° all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla conduttura dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale, per la preparazione degli esperimenti, per le esercitazioni degli alunni, per l'uso di macchine o strumenti, per tutto ciò, infine, che non va compreso sotto il nome di mobili, i quali sono a carico del Comune, ed infine alla quota delle spese di consumo di energia;

5° alle spese degli annuali esperimenti, alle esercitazioni pratiche dentro e fuori dell'Istituto, alle escursioni scientifiche, agli oggetti da darsi in premio agli alunni, e infine alle piccole spese eventuali straordinarie non contemplate nel precedente e nel presente articolo che possano occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

La parte di spesa spettante alla Provincia, in relazione al primo capoverso, è versata annualmente nelle casse dello Stato secondo le norme vigenti del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il Comune deve provvedere:

1° alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;

2° a tutti i mobili ed al materiale non scientifico necessari alla scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca e ad ogni altra parte dell'Istituto, ed alla loro conservazione;

3° alla palestra ed agli attrezzi relativi;

4° a tutti gli oggetti di segreteria, ai registri ed ai moduli occorrenti all'ufficio della Giunta di vigilanza e del preside;

5° all'illuminazione e al riscaldamento dell'edificio ed all'acqua necessaria.

Art. 5.

Per i contributi di cui ai due precedenti articoli, la Giunta di vigilanza può proporre ai corpi morali, concorrenti alla spesa dell'Istituto, che siano mantenute le convenzioni o le consuetudini finora vigenti, purchè siano soddisfatti tutti i bisogni dell'Istituto in essi articoli accennati.

Però, se per parte di uno dei corpi morali anzidetti venisse meno l'adempimento dei patti convenuti, diventano nulle di pieno diritto le consuetudini seguite o le particolari convenzioni stipulate, ed ai bisogni dell'Istituto deve provvedere l'ente che ne ha l'obbligo per le disposizioni dei due precedenti articoli.

Art. 6.

Ogni Istituto avrà sede a sè in un adatto edificio, che abbia i locali specificati nell'annessa tabella *B* e la suppellettile scientifica e tecnica necessaria all'insegnamento.

TITOLO II.

Insegnanti.

Art. 7.

Il personale insegnante dei RR. Istituti nautici si compone di capi d'Istituto, di professori di ruolo e di professori incaricati e supplenti.

I professori di ruolo si distinguono in ordinari e straordinari. Le cattedre di ciascun Istituto sono indicate nell'annessa tabella *A*.

Art. 8.

Il numero complessivo delle cattedre di ruolo per gl'Istituti nautici è stabilito di anno in anno con decreto Reale, promosso dal ministro della marina, di concerto con quello del tesoro, in base:

1° al numero delle classi e dei corsi ordinari;

2° al numero delle classi e dei corsi completi aggiunti, che hanno carattere di stabilità nel medesimo Istituto, perchè ivi esistenti da un triennio;

3° a quel numero di altre classi e corsi completi aggiunti, che i dati statistici dell'ultimo biennio facciano ritenere costante nel complesso di tutti gli Istituti.

In ciascun Istituto possono istituirsi cattedre parallele di una disciplina o di un gruppo di discipline solo quando con l'insegnamento nel corso ordinario o nelle classi aggiunte si superi il doppio del limite obbligatorio di cui all'art. 14; quando per insegnamenti che costituiscono cattedre di ruolo non si raggiunga il limite obbli-

gatorio prescritto potrà sopprimersi la cattedra di ruolo ed affidarsi l'insegnamento per incarico a norma dell'art. 24.

Art. 9.

Nessuno può essere nominato insegnante di ruolo negli Istituti nautici e nessuno che sia già insegnante può passare all'insegnamento di altra materia se non in seguito a concorso.

Art. 10.

Per le cattedre di macchine o di disegno relativo potranno concorrere gli ufficiali macchinisti della R. marina del servizio attivo e della riserva navale, purchè abbiano il grado di capitano e sette anni di navigazione, dei quali quattro in direzione di macchina.

Per le cattedre di navigazione, di astronomia e di arte navale, potranno concorrere gli ufficiali di vascello in servizio attivo o della riserva navale, purchè abbiano raggiunto il grado di tenente di vascello con sette anni di navigazione complessiva.

Art. 11.

L'insegnante di ruolo è nominato straordinario per un periodo di esperimento il quale dura per tre anni di effettivo servizio.

Durante il periodo di esperimento, l'insegnante è sottoposto a speciali ispezioni.

Prima del cominciare dell'anno scolastico, in base alle ispezioni e ai rapporti delle autorità scolastiche locali, con decreto Reale su proposta del ministro della marina, saranno assunti definitivamente in servizio col grado di ordinario tutti gli insegnanti straordinari che durante i tre anni precedenti (computandosi come anno la frazione di anno non inferiore a nove mesi) abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.

Quando i risultati delle ispezioni non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, l'insegnante avrà diritto di ottenere un quarto anno di prova, dopo il quale, se questa gli sia riuscita favorevole, sarà assunto definitivamente in servizio col grado di ordinario.

Lo straordinario che allo scadere dell'anzidetto periodo di prova non possa essere nominato ordinario, udito il parere della Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica, sarà dispensato dal servizio.

Le promozioni ad ordinario avranno decorrenza dal 1° di ottobre di ciascun anno.

Il tempo del servizio prestato dall'insegnante come professore straordinario è sempre computato agli effetti della pensione.

Art. 12

Gli stipendi assegnati ai capi d'Istituto ed agli insegnanti sono quelli indicati dalle tabelle *C* ed *E*.

Ogni insegnante consegue successivamente, a datare dal suo passaggio ad ordinario, sei aumenti quinquennali, fino al limite massimo indicato dalla relativa tabella.

Art. 13.

Gli aumenti quinquennali di stipendio, di cui all'articolo precedente, oltre che essere dati per anzianità nei periodi stabiliti dall'articolo stesso, potranno essere dati per merito distinto a insegnanti ordinari, con anticipazione di un anno dalla scadenza normale.

Ogni anno, messi a confronto i titoli di merito degli insegnanti di ciascuna materia, che si trovino nella predetta condizione, e tenuto conto delle ispezioni e delle informazioni intorno al servizio da essi prestato, sarà formato l'elenco dei meritevoli di aumento anticipato.

Coloro che avranno questo aumento anticipato non potranno essere, in ciascun anno, in numero superiore al quinto del numero complessivo di quelli che si trovano nella predetta condizione di anzianità.

Nessun insegnante potrà ottenere durante la sua carriera più di tre aumenti anticipati.

Per gl'insegnanti che avranno avuto l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio successivo decorrerà dalla data dell'aumento medesimo.

A coloro che, pur trovandosi nel ruolo per merito distinto, non possano ottenere il quinquennio anticipato, giusta il comma 3 del presente articolo, il ministro può concedere subito, sentito il parere della Giunta del Consiglio, assegni straordinari *ad personam*, distinti dagli stipendi normali.

Inoltre, per ciascun Istituto, il ministro può concedere al personale retribuzioni straordinarie.

Art. 14.

L'obbligo dell'orario settimanale per gl'insegnanti degli Istituti è di 16 ore.

Quando l'orario normale di una disciplina o di un gruppo di discipline che costituiscono cattedra sia inferiore al limite stabilito nel precedente comma, il professore è obbligato a raggiungere, nell'Istituto dove insegna, detto limite, senza speciale retribuzione, in classi aggiunte o in corsi ordinari, sia con insegnamento della propria, sia con l'insegnamento di altra disciplina per la quale possegga il titolo specifico di abilitazione.

Art. 15.

Per ciascun professore il numero complessivo delle ore settimanali di lezione negli Istituti nautici non può essere superiore a 28, salvo ragioni eccezionali o temporanee di servizio, delle quali giudicherà il Ministero, sentito il parere del capo dell'Istituto.

Ciascun professore, prima di assumere l'incarico di insegnante in altre scuole, ha l'obbligo di prestare la sua opera nel proprio Istituto fino al numero di ore sopraindicato quando il bisogno lo richieda.

Art 16.

Gli insegnanti degli Istituti nautici non possono di regola essere trasferiti di residenza che per loro domanda fatta in via gerarchica o col loro consenso. In caso di pluralità di domande di trasferimento per la stessa cattedra, si darà la preferenza all'anzianità congiunta al merito.

Il trasferimento di residenza, decretato d'ufficio, non potrà aver luogo che per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all'interessato, se ne faccia domanda.

Salvo il caso di urgenti necessità, tutti i trasferimenti si effettueranno al principio dell'anno scolastico, e si notificheranno almeno due mesi prima agl'interessati.

Contro i decreti di trasferimento, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione fattane in via amministrativa, è ammesso il ricorso degl'interessati medesimi al ministro, il quale provvederà, sentito il parere della Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica entro il termine di un mese dal prodotto ricorso.

Art. 17.

Tra le ragioni di servizio per le quali può ordinarsi il trasferimento, sono compresi tutti i fatti che rendano la permanenza dell'insegnante in una sede incompatibile col buon andamento didattico e disciplinare dell'Istituto, anche se non costituiscano colpa punibile in via disciplinare.

Art. 18.

L'insegnante di ruolo a cui in una sede sia affidato l'incarico di altro insegnamento, qualora sia trasferito, non può ottenere l'incarico nella nuova sede, se non quando l'insegnante, al quale esso si trovi affidato, vi rinunci, o non ne ottenga la conferma, o venga a mancare, salvo sempre gli eventuali diritti di preferenza, in favore di altro insegnante della scuola o dell'Istituto stesso o di altra sede.

Art. 19.

Gl'insegnanti ed i capi d'Istituti nautici, quando hanno compiuto il 70° anno d'età cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle vigenti leggi sulle pensioni.

Art. 20.

Quando per ragioni d'età, di salute, o per qualsiasi altro grave motivo l'insegnante o il capo d'Istituto non sia più in grado di adempiere con sufficiente efficacia al proprio ufficio, il ministro può dispensarli dal servizio, sentito il parere della Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica, alla quale l'interessato può presentare le sue controdeduzioni.

Art. 21.

Nessuno può coprire due posti di ruolo, nemmeno per cattedre diverse.

Art. 22.

I professori di ruolo dei Regi Istituti nautici non possono insegnare in altre scuole, da qualsiasi Amministrazione dipendano, se non come incaricati, ancorchè per tali uffici abbiano ottenuto temporanea dispensa dal servizio effettivo.

La disposizione del precedente comma si applica pure per gli impiegati di ruolo di Amministrazioni e di enti pubblici.

Gli insegnanti possono soltanto prestare l'opera propria a titolo di incarico e di supplenza in altra scuola, ancorchè non dipendente dal Ministero della marina, purchè l'esercizio di tale incarico o supplenza sia compatibile con l'orario dell'Istituto e purchè l'orario complessivo non superi in nessun caso l'orario massimo stabilito dall'art. 15.

L'insegnante che accetta un incarico od una supplenza in altra scuola deve darne avviso al preside dell'Istituto nautico al quale appartiene, che ne informa il Ministero.

Art. 23.

Per le supplenze alle cattedre di ruolo nei Regi Istituti nautici sono titoli di preferenza l'essere riuscito vincitore o idoneo in un concorso a cattedre della stessa materia o di materie affini, o avere lodevolmente insegnato - almeno per un anno - la stessa materia o materie affini in scuole governative o pareggiate.

Art. 24.

Le cattedre alle quali deve provvedersi per incarico, quando non siano assegnate agli insegnanti della stessa materia o di materia affine per l'obbligo del completamento di orario, saranno assegnate nel seguente ordine di preferenza:

1° agli insegnanti della stessa materia o di materie affini entro i limiti dell'orario massimo;

2° agli idonei nei concorsi per l'istessa materia o materie affini;

3° a coloro che posseggono titoli di abilitazione a quell'insegnamento.

Art. 25.

Gli incarichi per gli insegnamenti di cui ai comma *e), f), g), h)*. della tabella *A* annessa alle presenti disposizioni, quando non siano affidati ad insegnanti di ruolo per soddisfare l'obbligo del completamento di orario, hanno la durata dell'anno scolastico e cessano, senza che occorra speciale preavviso, col termine dell'anno scolastico in cui furono conferiti. Possono essere riconfermati.

Per il conferimento dell'incarico di educazione fisica e marinaresca è titolo di preferenza l'aver prestato servizio come ufficiale o capo di 1ª classe nei corpi militari della R. marina.

Art. 26.

In nessun Istituto può superarsi il numero di 30 alunni per ciascuna classe: quando sia superato tale numero, la classe deve essere divisa.

L'applicazione del comma precedente viene fatta per le discipline comuni a più sezioni, in relazione a ciascuna disciplina, considerando il numero degli alunni che a questa sono ascritti.

Art. 27.

Il Ministero, accertate le condizioni di cui agli articoli precedenti, emana il decreto di istituzione delle classi aggiunte e provvede alla assegnazione definitiva degli insegnanti alle classi stesse.

I compensi per gli insegnamenti nelle classi aggiunte decorrono dal 1° novembre o dal giorno dell'effettiva divisione delle classi, se questa, per eccezionali e giustificate circostanze, avvenga dopo il 1° novembre. I compensi sono corrisposti in dodicesimi.

Art. 28.

Alle temporanee assenze del personale della scuola si provvede mediante supplenze.

Art. 29.

Ciascuna ora d'insegnamento effettivamente impartita, sia da insegnanti di ruolo oltre il proprio obbligo di orario, sia da persone estranee al personale di ruolo, in classi ordinarie o aggiunte, è retribuita nella misura stabilita dalla tabella *D*.

Art. 30.

Il pagamento delle retribuzioni e delle indennità relative agli insegnanti dei Regi Istituti nautici viene fatto con mandato a disposizione dei presidi degli Istituti nautici i quali emetteranno i buoni relativi, su certificati di prestato servizio che saranno rilasciati dai presidenti delle Giunte di vigilanza.

Art. 31.

Tutti gli atti riguardanti nomine, promozioni, trasferimenti, destinazioni ad uffici straordinari saranno ufficialmente pubblicati dal Ministero, appena avvenuta la registrazione.

Ciascun insegnante che vi abbia interesse, potrà ricorrere al ministro contro qualsiasi provvedimento non conforme alle presenti disposizioni. Il ministro deciderà, sentito il parere della Giunta del Consiglio per l'istruzione nautica, salvo all'interessato il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato.

TITOLO III.

Capi di Istituto.

Art. 32.

Ad ogni Istituto nautico è assegnato un capo d'Istituto di ruolo.

I capi d'Istituto si distinguono in incaricati ed in effettivi.

Art. 33

I capi d'Istituto incaricati sono nominati dal ministro il quale li sceglie nell'elenco che ogni biennio in base alle note informative ed alle relazioni degli Ispettori sarà formato dalla Giunta del Consiglio per l'istruzione nautica fra gl'insegnanti ordinari, che, avendo prestato servizio per dieci anni nei RR. Istituti nautici, ne facciano regolare domanda.

Art. 34.

L'incarico di capo d'Istituto dura per tre anni ed ha carattere di esperimento: durante questo periodo l'incarico potrà essere revocato se l'esperimento sia sfavorevole.

Trascorso il triennio, in seguito a ispezioni favorevoli, il capo d'Istituto incaricato è nominato effettivo con decreto Reale.

Art. 35.

Il preside effettivo o incaricato è esonerato da qualsiasi insegnamento quando la popolazione scolastica dell'Istituto sia superiore da un biennio a 100 alunni.

Art 36.

Il capo d'Istituto effettivo od incaricato, che rinuncia alla direzione per tornare all'insegnamento, rientra nel ruolo a cui apparteneva e gli sono computati, agli effetti dell'anzianità, come anni di insegnamento, quelli in cui fu capo d'Istituto.

Chi abbia rinunciato all'ufficio di preside ed in seguito chieda di rioccuparlo, può essere nuovamente incluso dalla Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica, quando nulla sia sopravvenuto a suo carico, nel nuovo elenco biennale degli eleggibili.

Qualora riottenga l'ufficio, sarà dispensato dal nuovo periodo di esperimento, se era effettivo, o lo completerà se era incaricato.

Art. 37.

I capi d'Istituti nautici incaricati continuano la loro carriera come se fossero insegnanti ed hanno diritto ad una retribuzione annua di L. 1500.

Art. 38

Quando il capo d'Istituto incaricato diventa effettivo cessa la sua retribuzione ed il suo stipendio è aumentato di lire 1500 annue. Inoltre ad ogni quinquennio - a datare dall'ultimo aumento di stipendio avuto come insegnante - consegue un aumento di stipendio di lire 500, fino a raggiungere il limite massimo stabilito dalla tabella *E*.

La concessione di questo aumento quinquennale può essere anticipata di un anno, a norma dell'art. 13.

Il capo d'istituto che abbia conseguito durante la sua carriera tre aumenti per merito distinto ha diritto ad un settimo aumento quinquennale.

Art. 39.

I capi d'Istituto, che abbiano più di duecento alunni, hanno diritto ad un'indennità annua nella seguente misura:

da 200 a 300 . . . . L. 500
da 300 a 400 . . . . » 750
oltre 400 . . . . » 1000

Art. 40.

I capi d'Istituto effettivi, col loro consenso o d'ufficio, sentito in questo caso la Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica, possono essere restituiti, anche in soprannumero, finchè il posto di ruolo non sia vacante, all'ufficio d'insegnante con lo stipendio che avrebbero conseguito quale non fossero usciti dal ruolo relativo.

Art. 41.

Ai capi d'Istituto sono applicabili, per quanto concerne i trasferimenti di sede, le norme degli articoli 16, 17 e 18.

TITOLO IV.

Ispezioni.

Art. 42.

Ogni hanno nel mese di settembre saranno designati, con decreto Ministeriale, gli incaricati delle ispezioni didattiche e disciplinari negli Istituti nautici.

Gli incaricati potranno essere riconfermati nei due anni successivi e, compiuto il biennio, essere rinominati soltanto dopo l'interruzione di un anno almeno.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 43.

Coloro ai quali, pel cumulo di due uffici con stipendio, furono applicate le norme dell'art. 52 della legge 16 luglio 1914, n. 679, conserveranno i diritti di cui godono all'applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 44.

Coloro i quali, a norma dell'art. 55 della legge 16 luglio 1914, n. 679, scelsero l'orario di cui all'art. 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, avranno il diritto di conservare detto obbligo di orario con le condizioni di cui ai comma 2 e 3 del citato art. 55.

Art. 45.

I professori di ruolo, insegnanti delle discipline, che pel nuovo ordinamento vengono soppresse, conserveranno il titolo e i diritti di professori di ruolo e continueranno nell'insegnamento delle materie affini per le quali abbiano il titolo.

I professori di ruolo, insegnanti delle discipline, che pel nuovo ordinamento vengono affidate per incarico, conserveranno il titolo ed i diritti di professori di ruolo e continueranno nell'insegnamento della loro disciplina.

Art. 46.

Gl'insegnanti ed i capi d'Istituto che entro i primi cinque anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* delle presenti disposizioni, si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 19 per il collocamento a riposo saranno mantenuti in servizio fino al limite d'età d'anni 75, purchè di anno in anno siano riconosciuti validi intellettualmente e fisicamente.

Art. 47.

Nei trasferimenti conserverà valore di titolo di preferenza, a norma dell'art. 5 della legge 8 aprile 1906, n. 141, l'aver vinto concorsi speciali.

Art. 48.

Gli attuali professori d'italiano e storia potranno scegliere fra la cattedra d'italiano e quella di storia e geografia stabilite dal nuovo ordinamento.

Analogamente gli attuali insegnanti di navigazione, astronomia nautica e geografia astronomica potranno scegliere fra le due cattedre di navigazione o di astronomia nautica; quelli di fisica sperimentale, meccanica e fisica complementare tra le due cattedre di fisica e chimica e di fisica applicata.

Art. 49.

Gli attuali capi d'Istituto, che sono insieme presidi d'un Istituto tecnico e di un Istituto nautico, al momento in cui avvenga la effettiva separazione dei due Istituti, avranno facoltà di scegliere fra i due uffici. Il ministro, udito il parere della Giunta del Consiglio per l'istruzione nautica, decide di tali domande.

Art. 50.

Negli Istituti attualmente uniti agli Istituti tecnici, nei quali non sia possibile immediatamente procedere alla separazione, fino a che questa non avvenga, la presidenza dell'Istituto nautico può essere affidata al preside dell'Istituto tecnico con la retribuzione di cui all'art. 37.

Inoltre godrà, eventualmente, anche della indennità di cui all'art. 39: potrà però optare pel trattamento economico di cui goda, per le classi aggiunte, all'atto della entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 51.

All'applicazione delle presenti disposizioni gl'insegnanti delle scuole medie di secondo grado, dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, che insegnino materie, che si studino anche negli Istituti nautici, avranno la facoltà di domandare il trasferimento nel ruolo del personale degli Istituti nautici col grado che posseggono, limitatamente al numero delle cattedre vacanti. Il ministro decide in merito a tali domande udito il parere della Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica.

Art. 52.

È computato in favore dei capi d'Istituto incaricati, per il decorso del triennio neccessario per conseguire il grado di ordinari, il tempo trascorso prima dell'antrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 53.

L'elenco attuale degli idonei all'ufficio di capo d'Istituto, compilato dalla sezione della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione media, esistente all'atto della entrata in vigore delle presenti disposizioni, è valido fino a che non ne sarà compilato uno nuovo dalla Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica.

Art. 54.

Se alla entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli edifici, sede degli Istituti, non consentano la formazione delle classi in 30 allievi per ciascuna, fino a quando non sarà provveduto ai nuovi locali, le singole classi potranno essere formate da un numero maggiore di allievi, senza però mai superare il numero di 40.

Art. 55.

I capi d'Istituto che alla entrata in vigore delle presenti disposizioni abbiano obbligo di insegnamento conserveranno il diritto di insegnamento nelle classi aggiunte.

Art. 56.

Gli attuali componenti delle Giunte di vigilanza continueranno nel loro ufficio per tutto il tempo stabilito dalle leggi vigenti all'epoca della loro nomina.

Art. 57.

Gli insegnanti incaricati di discipline, che, per effetto del nuovo ordinamento, diventano cattedre di ruolo, potranno prendere parte ai concorsi per dette cattedere, anche quando abbiano passato il 40° anno di età, purchè abbiano insegnato, come incaricati, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite d'anni 40.

Art. 58.

Tutte le disposizioni di carattere legislativo emanate dal 15 ottobre 1917 alla entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi degli insegnanti e dei capi d'Istituto delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti e ai capi d'Istituti nautici.

TITOLO VI.

Disposizioni finanziarie.

Art. 59.

A partire dall'esercizio 1919-920 è autorizzata la maggiore assegnazione di L. 727.000 da inscriversi nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina con decreto del ministro del tesoro.

Art. 60.

È approvata la spesa di L. 400.000 da inscriversi, con decreto del Ministero del tesoro, in un capitolo straordinario dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per arredamento e materiale didattico degli istituti nautici e per sussidi ai Comuni per la costruzione e trasformazione di fabbricati per gli Istituti medesimi.

La spesa suddetta sarà ripartita negli esercizi 1919-920, 1920-921 e 1921-922.

Art. 61.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° ottobre 1918, salvo quelle degli articoli 7, 26, 30, 35, 45, 54 e 55 che andranno in vigore dal 1° ottobre 1919.

Art. 62.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella **A.**

Cattedre per i RR. Istituti nautici:

a) Cattedre di ruolo per tutte le sezioni:

Materie di cultura generale:
- Italiano
- Storia e geografia
- Francese
- Inglese
- Matematica
- Fisica e chimica

b) Cattedre di ruolo per la sezione capitani:

Materie di cultura generale: Diritto, economia e geografia commerciale.

Materie professionali:
- Astronomia
- Navigazione
- Arte navale

c) Cattedre di ruolo per la sezione macchinisti:

Materie professionali:
- Fisica applicata e laboratorio
- Macchine e disegno relativo

d) Cattedre di ruolo per la sezione costruttori:

Materie professionali:
- Teoria della nave
- Costruzione navale e disegno relativo.

e) Cattedre per incarico per tutte le sezioni:
- Storia naturale
- Educazione fisica e marinaresca

f) Cattedre per incarico della sezione capitani:
- Disegno geometrico ed a mano libera
- Oceanografia e meteorologia
- Contabilità di bordo
- Macchine.

g) Cattedre per incarico della sezione macchinisti:
- Arte navale
- Economia industriale
- Direzione officina

h) Cattedre per incarico per la sezione costruttori:
- Diritto ed economia
- Macchine
- Direzione officina

Tabella **B.**

Locali degli Istituti nautici.

a) Per tutte le sezioni (senza classi aggiunte):
- **Aule per insegnamenti generali, n. 6.**
- **Aula ad anfiteatro per la fisica e chimica, n. 1.**
- Gabinetto di fisica e chimica, n. 1.
- Biblioteca e sala di lettura per gli alunni, n. 1.
- Palestra ginnastica coperta, n. 1.
- Sala pel Consiglio dei professori, n. 1.
- Sala per la Giunta di vigilanza, n. 1.
- Ufficio del preside, n. 1.
- Ufficio di segreteria, n. 1.
- Archivio, n. 1.
- Alloggio pel custode.
- Latrine per alunni ed insegnanti: in ogni piano ed in numero adeguato.

b) Per la sezione capitani:
- Aula per l'arte navale presso la sala modelli, n. 1.
- Sala modelli d'arte navale, n. 1.
- Gabinetto di astronomia e navigazione, n. 1.

c) Per la sezione macchinisti:
- Aula per le macchine presso la sala modelli, n. 1.
- Gabinetto e sala modelli di macchine, n. 1.
- Aula pel disegno, n. 1.
- Officina, n. 1.

d) Per la sezione costruttori:
- Aula per la costruzione navale presso la sala modelli, n. 1.
- Gabinetto e sala modelli di costruzione, n. 1.
- Aula pel disegno, n. 1.

e) Per ogni classe aggiunta stabile:
- Aula, n. 1.

Tabella **C.**

Tabella dimostrativa degli stipendi degli insegnanti in corrispondenza degli anni di servizio.

	Anni di servizio	Stipendio
Stipendio dell'insegnante straordinario . . .	1 2 3	3750
Stipendio dell'insegnante ordinario	4 5 6 7 8	4325
Stipendio dell'insegnante ordinario con il primo aumento quinquennale	9 10 11 12 13	4900
Stipendio dell'insegnante ordinario con il secondo aumento quinquennale	14 15 16 17 18	5450
Stipendio dell'insegnante ordinario con il terzo aumento quinquennale	19 20 21 22 23	6000
Stipendio dell'insegnante ordinario con il quarto aumento quinquennale	24 25 26 27 28	6550
Stipendio dell'insegnante ordinario con il quinto aumento quinquennale	29 30 31 32 33	7100
Stipendio dell'insegnante ordinario con il sesto aumento quinquennale	34 e seguenti	7650

Nota. — Agli effetti della presente tabella si considerano utili solo gli anni di servizio prestati come insegnanti di ruolo.

Le interruzioni di servizio sono computate ai termini della legge sullo stato degli impiegati civili.

La nomina avvenuta entro il 1° gennaio di ciascun anno si considera fatta al 1° ottobre di quell'anno scolastico.

Tabella D.

Retribuzione degli insegnanti.

Compenso annuo per ogni ora settimanale di lezione da retribuirsi in dodicesimi	Materie
L. 150	Italiano. Francese. Inglese. Matematica. Navigazione. Astronomia. Contabilità di bordo. Costruzione navale e disegno relativo. Teoria della nave. Fisica e chimica. Macchine a vapore e disegno relativo. Fisica applicata e laboratorio. Storia naturale.
L. 125	Storia e geografia. Diritto, economia e geografia commerciale. Arte navale. Oceanografia e meteorologia. Macchine (sezione capitani). Direzione officina.
L. 100	Disegno a mano libera.
L. 75	Educazione fisica e marinaresca.

N.B. - Nel computo delle retribuzioni per eccedenza di orario agli insegnanti di ruolo, quando le ore eccedenti possono essere calcolate a valore differente, si calcola il valore più elevato.

A queste retribuzioni sono applicabili le norme del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Tabella E.

Tabella dimostrativa degli stipendi dei capi di Istituto nautico.

Anni di servizio	Stipendio
1, 2, 3	5250
4, 5, 6, 7, 8	5825
9, 10, 11, 12, 13	6400
14, 15, 16, 17, 18	6950
19, 20, 21, 22, 23	7500
24, 25, 26, 27, 28	8050
29, 30, 31, 32, 33	8600
34 e seguenti	9150

N.B. - Agli effetti della presente tabella si considerano utili gli anni di servizio prestati come insegnante di ruolo e come capo di istituto.

Le interruzioni di servizio sono computate ai termini della legge sullo stato degli impiegati civili.

La nomina avvenuta entro il 1° gennaio di ciascun anno si considera fatta al 1° ottobre di quell'anno scolastico.

Tabella F.

Diritti di segreteria.

Per ogni pagella	L. 0,30
Per ogni diploma originale di Istituto nautico	» 0,50
Per ogni certificato e per ogni duplicato di pagella	» 1,00

Roma, 21 giugno 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro della marina: DEL BONO.

Il numero 1087 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Nostri decreti 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74, e 10 ottobre 1918, n. 1595;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per essere ammessi alla 1ª classe degli Istituti nautici occorre uno dei seguenti titoli:

a) la licenza di scuola tecnica di tipo comune, industriale, commerciale ed agraria;

b) il passaggio dal 3° al 4° corso di una scuola commerciale di 2° grado;

c) il certificato di ammissione al 1° corso di una scuola media di 2° grado dipendente dal Ministero dell'istruzione pubblica;

d) il passaggio dalla 3ª alla 4ª classe ginnasiale di un Istituto governativo o pareggiato, con un esame d'integrazione di matematica e di lingua francese;

e) la licenza di scuola industriale di 2° grado, con un esame d'integrazione a norma dell'articolo seguente.

Art. 2.

Negli Istituti nautici non è concesso ai candidati esterni di ottenere l'ammissione per esami a nessuna delle classi. Agli esami di licenza possono prender parte i giovani che posseggano da quattro anni il titolo per l'ammissione alla 1ª classe sostenendo gli esami su tutte le materie, e su tutti i programmi dei quattro anni ed

assoggettandosi ad esperimenti pratici stabiliti dal Ministero.

È anche consentita l'ammissione ad una classe superiore alla prima ed agli esami di licenza agli alunni provenienti dalle scuole medie governative, pareggiate, nazionali o estere, i quali provino con certificati legali gli esami sostenuti e, quando occorre, con esami di integrazione, di conoscere tutte le discipline prescritte.

Nei casi previsti dal precedente comma il capo di Istituto stabilisce, d'accordo col Collegio degli insegnanti, le materie sulle quali i candidati dovranno sostenere esami d'integrazione, tenendo presenti l'indirizzo della scuola da cui proviene il candidato, il programma delle materie comuni ed i risultati delle prove di esami sostenuti. Le deliberazioni adottate saranno inviate al Ministero perchè le renda esecutorie, sentito il parere del Consiglio dell'istruzione nautica.

I giovani che compiano il 23° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui domandano di essere sottoposti ad esami, sono dispensati dal presentare il titolo di ammissione alla 1ª classe.

Art. 3.

Il Ministero della marina ha facoltà di delegare uno o più rappresentanti a presenziare gli esami di licenza per riferire circa l'indirizzo professionale degli studi.

Art. 4.

Le precedenti disposizioni avranno effetto dal 1° ottobre 1919.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1088 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Nostri decreti 11 ottobre 1917, n. 1661; 10 gennaio 1918, n. 74, e 10 ottobre 1918, n. 1595;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Tasse scolastiche e propine di esami.

Art. 1.

La misura delle tasse per i RR. Istituti nautici è determinata dalla tabella annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la marina.

Art. 2.

Negli esami di licenza degl'Istituti nautici al presidente ed a ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice spetta, rispettivamente, una propina di L. 5 e 3,25 per ogni alunno privatista.

TITOLO II.

Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.

Art. 3.

Gli studenti dei R. Istituti nautici, che appartengano a famiglia di condizione disagiata, purchè non ripetenti, possono ottenere, in seguito a domanda, dal Consiglio dei professori, l'esonero parziale o totale dalle tasse di ammissione, frequenza, licenza, secondo le norme degli articoli seguenti.

La condizione disagiata della famiglia sarà valutata, tenuto conto delle condizioni locali, in base ad attestati del sindaco del Comune ove la famiglia risiede e dell'agenzia delle imposte da cui il Comune dipende, nei quali documenti dovranno rispettivamente essere indicati il numero e la professione dei componenti la famiglia e le imposte e le tasse che la famiglia paga al Comune, alla Provincia ed allo Stato.

Tali documenti dovranno rimanere allegati alle relative domande e conservarsi con esse nell'archivio dell'Istituto.

Art. 4.

L'esonero dalla tassa di ammissione è accordato agli studenti provenienti da scuola pubblica e classificati con non meno di otto decimi per la condotta e con media di otto decimi del profitto nell'ultima classe frequentata.

I titoli di cui al comma precedente, debbono essere conseguiti in esame che non sia di riparazione.

L'esonero spetta agli orfani dei militari del R. esercito e della R. marina insigniti dell'Ordine militare di Savoia e decorati con medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed al valore di marina.

Art. 5.

L'esonero dalla tassa di frequenza è accordato:

a) a tutti coloro che si trovino nelle condizioni volute per l'esonero dalle tasse di ammissione;

b) agli alunni che abbiano conseguito la promozione dal corso precedente con voti almeno di otto decimi in condotta per ciascuna materia, e con una media non inferiore ad otto decimi negli esami.

Il rimborso della tassa di licenza è accordato agli alunni degli Istituti che agli esami di licenza ed alla prima sessione conseguano la votazione di cui al comma precedente.

Art. 6.

È lasciata ai Consigli dei professori la facoltà di concedere l'esonero da tutte le tasse scolastiche agli alunni affatto poveri che abbiano conseguito l'approvazione nel corso precedente con la votazione media non inferiore a 7,50.

Il termine utile per la presentazione delle domande di esonero dalle tasse di ammissione e di frequenza scade col 31 ottobre dell'anno scolastico cui le tasse si riferiscono e quello per la presentazione delle domande di rimborso della tassa di licenza scade col 30 settembre dell'anno medesimo.

TITOLO III.

Borse di studio e sussidi ad alunni di condizione disagiata.

Art. 7.

Il ministro ha facoltà di istituire Borse di studio a favore di alunni che abbiano riportato nei titoli di ammissione ed agli esami di passaggio una media complessiva non inferiore ad otto decimi nei profitto ed abbiano ottenuto almeno otto decimi in condotta per ciascuna materia.

Art. 8.

Gli alunni che si trovino nelle predette condizioni, per poter

conseguire una Borsa di studio debbono dimostrare di appartenere a famiglia di disagiata condizione finanziaria, producendo i documenti come per la esenzione delle tasse scolastiche. Hanno la preferenza quelli che si trovano nelle seguenti condizioni:

1° gli orfani di padri appartenenti alla marina militare e mercantile deceduti in guerra, la cui famiglia ha domicilio fuori del Comune ove trovasi l'Istituto;

2° i figli dei militari appartenenti alla R. marina e decorati con medaglia d'oro o d'argento al valor militare la cui famiglia è domiciliata fuori del Comune dove trovasi l'Istituto;

3° quelli che si trovino nelle condizioni previste dai comma 1 e 2 del presente articolo, quando la famiglia è domiciliata nel Comune dove trovasi l'Istituto;

4° quelli che si trovino nelle condizioni previste dai comma 1, 2 e 3 quando siano figli di militari del R. esercito;

5° i figli degli inscritti nella matricola della gente di mare.

Art. 9.

L'ammontare annuo di ciascuna borsa non può superare le L. 800.

Art. 10.

Al pagamento delle Borse di studio sarà provveduto con mandato a disposizione dei presidi degli Istituti, i quali emetteranno i buoni relativi su certificati dei presidenti delle Giunte di vigilanza.

Art. 11.

Il Ministero, per mancanza di alunni che si trovino nelle condizioni volute dai due articoli precedenti, invece di Borse di studio può concedere dei sussidi a quelli che, appartenenti a famiglie disagiate, abbiano l'approvazione in tutte le materie nella prima sessione di esame.

Art. 12.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella.

SEZIONI d'insegnamento	Ammissione con e senza esami	Rata bimestrale di tassa di frequenza (4 rate per ciascuna classe)	Licenza per gli alunni interni	Licenza per gli alunni esterni
Capitani . . . / Macchinisti . / Costruttori . .	20	20	75 (1)	200 (1)

(1) Compreso il diploma.

Roma, 21 giugno 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re: *Il ministro della marina*: DEL BONO.

Il numero 1180 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto, approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152;

Visti i Nostri decreti del 9 settembre 1917, n. 1608 e 23 maggio 1918, n. 777;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

L'art. 53 del testo unico, approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152, è modificato come segue:

Con effetto dal 1° gennaio 1919 i ricevitori e reggenti sono retribuiti con un aggio graduale sulle somme annualmente riscosse nella seguente misura:

sulle prime	lire 10.000	20	per cento
da lire 10.001 a	lire 20.000	15	id.
da lire 20.001 a	lire 30.000	13	id.
da lire 30.001 a	lire 40.000	11	id.
da lire 40.001 a	lire 50.000	9	id.
da lire 50.001 a	lire 100.000	5,50	id.
oltre a lire 100.000		3,50	id.

Art. 2.

Al comma 1° dell'art. 56 del testo unico, approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152, è sostituito il seguente:

« Il sesto degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre le L. 2000, viene attribuito alla Cassa sovvenzioni per gli impiegati e i superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1906, n. 623 ».

Art. 3.

A partire dal 1° luglio 1919 è soppresso il bollettario del giuoco con bolletta da centesimi 15.

Art. 4.

All'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1083, è sostituito il seguente:

I banchi vacanti sono conferiti mediante concorsi per titoli;

Quelli con aggio non eccedente le L. 4500, a favore dei commessi di carriera:

Gli altri per promozione a favore dei ricevitori personalmente esercenti.

Per poter concorrere ai banchi, i commessi devono aver prestato servizio stabile per un periodo minimo di:

due anni se l'aggio del banco non eccede le L. 1500;

cinque anni se l'aggio del banco non eccede le L. 2500;

dieci anni se l'aggio del banco non eccede le L. 3500;

quindici anni se l'aggio del banco è fra le L. 3500 e le L. 4500.

Parimente per poter concorrere a banchi di maggior reddito, i ricevitori debbono aver servito in ogni banco per un periodo minimo di tre anni.

L'aumento massimo conseguibile in ogni promozione non deve superare le L. 2000 se il banco da conferirsi è di aggio eccedente le L. 5500, salvo i casi previsti dal successivo articolo.

Agli effetti dei concorsi l'aggio dei banchi s'intende determinato dalla media degli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari calcolati in base alla tabella degli aggi stabilita dal presente decreto.

Art. 5.

Sono abrogati, con effetto dal 1° gennaio 1919, il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 777, e l'art. 1 dell'altro Nostro decreto 9 settembre 1917, n. 1693, e dalla stessa data avrà applicazione la disposizione di cui al precedente art. 2.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi 1918-919 e 1919-920, delle spese occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1192 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 13 del decreto legge 24 aprile 1919, numero 662, che dà facoltà al Governo del Re di modificare la composizione e le attribuzioni della Commissione di vigilanza per l'Agro romano, di cui all'art. 33 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 33 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, è sostituito il seguente:

Presso il Ministero di agricoltura è istituita una Commissione di vigilanza per l'esecuzione delle leggi e decreti sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano e altri territori laziali.

La Commissione è composta del direttore generale dell'agricoltura che la presiede, dell'amministratore generale della Cassa depositi e prestiti, di due funzionari delegati dai ministri dell'interno e dei lavori pubblici, di un competente in materie giuridiche scelto dal ministro di agricoltura fra i consiglieri di Cassazione o i consiglieri di Stato, del direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Roma, di un rappresentante del comune di Roma designato da Consiglio comunale, di due rappresentanti dei proprietari interessati nella bonifica dell'Agro romano ed un rappresentante interessato nella bonifica dell'Agro pontino, scelti dal ministro di agricoltura.

Prendono parte ai lavori della Commissione, con voto consultivo, il capo dell'ufficio del bonificamento agrario e l'ingegnere capo del genio civile, preposto alle opere stradali e al bonificamento idraulico dell'agro romano.

Art. 2.

La Commissione di vigilanza ha tutte le attribuzioni fissate dalle leggi 10 novembre 1905, n. 647 (testo unico), 17 luglio 1910, n. 491, e dai regolamenti emanati in applicazione delle dette leggi.

Essa ha inoltre le attribuzioni risultanti dal decreto-legge 24 aprile 1919, n. 662. In base a questo decreto, la Commissione:

a) redige e notifica agli interessati i nuovi piani di bonificamento che reputa necessari per integrare le notificazioni già emesse e le conciliazioni intervenute, nei riguardi della trasformazione delle tenute soggette al testo unico 10 novembre 1905, n. 647;

b) delibera in merito ai contratti riguardanti l'esercizio dell'industria agraria e in ordine agli altri atti che, per l'art. 4 del decreto-legge anzidetto, sono sottoposti all'approvazione o al consenso del Ministero di agricoltura;

c) si pronuncia sulla risoluzione dei contratti locativi e sulla eventuale loro rinnovazione, nel caso previsto dall'ultimo comma del medesimo art. 4;

d) formula i criteri di massima per disciplinare l'applicazione della legge 17 luglio 1910, n. 491, ai nuovi centri di cui all'art. 5 del predetto decreto legge e li sottopone all'approvazione del ministro;

e) compie le indagini e gli atti istruttori sulle domande di costruzione di borgate, di centri rurali e di centri abitati, per giudicare circa la opportunità o meno della loro costituzione, e ne approva i piani tecnici e finanziari;

f) delibera sulle richieste di mutui di favore;

g) studia e propone provvedimenti per l'impianto di scuole rurali e di ambulatori per malati, come per la formazione di Consorzi obbligatori fra proprietari, secondo i fini degli articoli 8 e 9 del ricordato decreto-legge;

h) denuncia al ministro i casi di inadempienza agli obblighi del bonificamento, e propone i provvedimenti da adottare in relazione alle disposizioni di legge;

i) formula le condizioni e le norme cui devono sottostare le Società e gli enti contemplati dagli articoli 10 e 12 del decreto-legge di cui sopra;

l) esercita la vigilanza sulle opere di bonifica;

m) compie gli incarichi che dal ministro le venissero affidati.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1172 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 8 giugno 1919, n. 979 che istituisce il bilancio del Ministero per le terre liberate per l'esercizio 1918-919;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle terre liberate, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — SCHANZER — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate per l'esercizio 1918-919.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 10. Spese varie di ufficio per l'Amministrazione centrale e provinciale	100,000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 6. Spese per il funzionamento dei Comitati provinciali	15,000 —
Cap. n. 15. Assegni al Patronato degli irredenti per mutui ai profughi non ammessi al sussidio	85,000 —
Totale diminuzione	100,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle terre liberate: NAVA.

Il numero 1195 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, concernente la stampa, distribuzione e vendita delle leggi e dei decreti del Regno, in edizione ufficiale;

Visto l'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, riguardante l'abrogazione di tutte le norme relative alle reintegrazioni di fondi alla parte passiva del bilancio dello Stato;

Udito il Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro guardasigilli segretario di Stato per la grazia e giustizia ed i culti, di concerto col ministro segretario di Stato pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 23 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, è sostituito il seguente:

« La spesa di cui all'art. 4, è invece liquidata e pagata per intero dal Ministero dell'interno. A sua volta quello di grazia e giustizia verserà annualmente e con imputazione allo stato di previsione dell'entrata, la somma che al suddetto titolo sarà stanziata nel proprio bilancio passivo e corrispondente alla metà della spesa liquidata e pagata dal Ministero dell'interno ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1198 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art 7 n. 3 del testo unico sulle tasse di bollo, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 961, che ha istituito una tassa straordinaria di bollo sui biglietti per occupazione di posti nelle vetture a letto sulle ferrovie;

Attesochè per l'attuazione delle citate disposizioni è necessario istituire un nuovo punzone per il bollo straordinario;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'applicazione della tassa straordinaria di bollo su biglietti per la occupazione di posti nelle vetture a letto sulle ferrovie, è istituito un nuovo bollo a punzone da lire tre, la cui forma e distintivi saranno uguali a quelli dei punzoni per il bollo straordinario, ora esistenti.

Nel detto punzone la indicazione della tassa verrà incisa alla sinistra della figura con la seguente leggenda in tutte lettere « Tre lire ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1201 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentita la Commissione centrale del dazio consumo ed il Consiglio di Stato;

Visto l'articolo 32 del testo unico di leggi sui dazi interni di consumo, approvato con R. decreto 7 maggio 1908, n. 248;

Decreta:

Sono esenti da dazio di consumo per cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1919, i materiali laterizi compresi nella categoria VIII della vigente tariffa daziaria di Roma nelle voci 88 a 99.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli* MORTARA.

Il numero 1208 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari al Governo conferiti dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Luogotenenziali 18 ottobre 1915, n. 1498; 9 aprile 1916, n. 391; 18 maggio 1916, n. 568, 22 giugno 1916, n. 754; 16 luglio 1916, n. 878; 7 gennaio 1917, n. 24, 28 giugno 1917, n. 1102; 9 e 28 giugno 1918, nn. 779 e 852;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La facoltà nel tesoro di emettere buoni ordinari del tesoro a sensi dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1918, n. 852, è prorogata per l'esercizio finanziario 1919-920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1167. Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile di Cremolino (Alessandria), è eretto in ente morale, sotto un'amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1168. Decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, è revocato il R. decreto 27 aprile 1899 relativo alla fusione dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino con la Pia casa della Divina Provvidenza della stessa città, approvandosi lo statuto organico dell'ospedale medesimo.

N. 1169. Decreto Luogotenenziale 1° maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III in Roma, per gli ufficiali pensionati di terra e di mare.

N. 1170. Decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato il nuovo testo dello statuto organico dell'« Accademia nazionale di scherma » in Napoli.

N. 1171. Decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri. la Cassa di prestanze « dott Fortunato Anghelone », con sede nel comune di Bagaladi (Reggio Calabria), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità approvandosene lo statuto organico relativo.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi tenente generale cavaliere di gran croce Pietro Badoglio, sotto capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio di guerra », parte 1ª;

Ordiniamo:

Art. 1.

Tutte le somme esatte per contravvenzioni alle leggi di dogana ed imposte di produzione, privative, dazio di consumo, dopo diffalcate le spese e detratto, dalla somma netta, il 26 0/0 a favore del « Fondo dei civanzi delle multe di finanza » di cui all'Ordinanza Ministeriale 28 aprile 1897, n. 18888 F. O. N° 83 ex 1897, saranno ripartite tra gli scopritori secondo le norme rispettivamente stabilite dagli articoli 119, 120, 121

della legge doganale italiana, testo unico approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20; dagli articoli 43 e 44 della legge sulle privative n. 2397 del 15 giugno 1865; dall'art. 85 della legge sui dazi di consumo, testo unico approvato con R. decreto 7 maggio 1908, n. 248; con le modificazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge del 12 luglio 1912, n. 812.

Sono pure applicabili gli articoli 359 e 360 del regolamento doganale approvato con R. decreto del 13 febbraio 1896, n. 65.

Art. 2.

Le quote che, per effetto dei suddetti decreti, sono devolute al fondo per premi a disposizione del direttore generale delle gabelle e quelle che sarebbero devolute ai ricevitori di dogana, daziari o magazzinieri delle privative per la compilazione dei verbali, saranno invece attribuite ad un fondo per premi a disposizione del segretario generale per gli affari civili.

Art. 3.

È applicabile l'art. 2 della legge 21 marzo 1915, numero 273 per la ripartizione delle pene pecuniarie e del prodotto delle merci confiscate ai sensi della precedente nostra ordinanza 21 agosto 1915 (Doc. 39) e della circolare telegrafica del Segretariato generale per gli affari civili n. 8390 del 4 marzo 1919 (Doc. 1232) relativamente al divieto di passaggio di merci attraverso la linea di armistizio.

Art. 4.

La presente ordinanza contempla pure le contravvenzioni accertate dopo il 3 novembre 1918, non ancora definite.

Art. 5.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente Ordinanza, in appendice alla quale vengono riportate le disposizioni di leggi e regolamenti citati negli articoli precedenti.

Addì 14 luglio 1919.

Il sottocapo di stato maggiore dell'esercito: BADOGLIO.

Appendice.

Legge doganale italiana.

(Testo unico approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20).

Art. 119.

Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scoprì o sorprese la contravvenzione sarà data una doppia parte.

Il rimanente andrà per due terzi a profitto della massa della guardia di finanza. L'altro terzo spetta per metà al ricevitore di dogana o al magazziniere delle privative che avrà compilato il processo verbale. L'altra metà è devoluta, in parti eguali, al tenente o sottotenente nel cui circondario si è fatto il processo verbale, e al fondo da rimanere a disposizione della Direzione generale delle gabelle per premi da erogarsi per prevenire e scoprire contrabbandi.

In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia di finanza, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente andrà a profitto dell'impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione.

Del fondo così posto a sua disposizione il direttore generale risponderà personalmente verso il Ministero delle finanze, e lo erogherà con mandati quitanzati da funzionari incaricati della vigilanza gabellaria senza obbligo di produrre le ricevute dei singoli percipienti. I detti mandati saranno annualmente rimessi alla Corte dei conti a corredo del bilancio consuntivo.

Art. 120.

La quota che spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative, che avrà redatto il processo verbale e avuto in carico la partita contravvenzionata andrà divisa fra i due, quando il contabile, che avrà redatto il processo verbale della contravvenzione, non sarà lo stesso che avrà tenuta la successiva gestione.

La quota che spetta al ricevitore di dogana o al magazziniere delle privative sarà devoluta allo spacciatore all'ingrosso nel caso previsto dal primo capoverso dell'art. 114.

Art. 121.

Se la somma riscossa a titolo di multa supera le diecimila lire, la somma da ripartire sarà, in ogni caso, limitata a questa cifra, la eccedenza andrà a profitto dell'erario dello Stato.

Legge sulle privative n. 2397 del 15 giugno 1865.

Art. 43.

Le disposizioni vigenti in materia doganale sono applicabili alle contravvenzioni riguardanti i sali e tabacchi, salve le seguenti eccezioni:

1° si provvederà all'arresto personale del contravventore estero quando non dia idonea cauzione pel pagamento della multa;

2° i mezzi di trasporto potranno essere sequestrati per rispondere del pagamento della multa quando non siano soggetti alla perdita;

3° i contravventori ed i generi presi in contrabbando ed i mezzi di trasporto sequestrati saranno condotti al più vicino magazzino delle privative, o al più vicino ufficio doganale per la formazione del processo verbale;

4° nella ripartizione delle multe la parte che è attribuita al ricevitore doganale sarà data al magazziniere delle privative quando sia stato da lui compilato il processo verbale;

5° dove non vi sono guardie doganali l'ufficio di queste rispetto al contrabbando è affidato agli agenti della forza pubblica.

Art. 44.

Il valore dei generi sequestrati e verificati utili sarà attribuito a coloro che hanno sorpreso il contrabbando, secondo il prezzo che sarà determinato dal Ministero delle finanze.

Legge sul dazio di consumo.

(Testo unico approvato con R. decreto 7 maggio 1908, n. 248).

Art. 85.

Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, sono pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta e sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scoprì o sorprese la contravvenzione è data una doppia parte.

Il rimanente va per due terzi a profitto della massa della guardia daziaria, e per l'altro terzo a vantaggio del tenente o del sottotenente della guardia, e del ricevitore dell'ufficio daziario nel quale si è fatto il processo verbale.

In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia daziaria, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente va a profitto dell'impiegato o di chi altro ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione.

Legge 12 luglio 1912, n. 812 che istituisce un fondo di previdenza.

Art. 2.

Le somme da ripartirsi per contravvenzioni scoperte dal personale delle dogane e della R. guardia di finanza, nei casi in cui sia applicabile l'art. 119 della legge doganale, testo unico approvato con R. decreto del 26 gennaio 1896, n. 20, o l'art. 85 della legge sui dazi di consumo, testo unico, approvato con R. decreto del 7 maggio 1908, n. 248, saranno assegnate, in parti centesimali, come segue:

a) cinquanta parti agli scopritori, ferma restando l'assegnazione di una doppia quota a chi abbia diretto la forza;

b) quaranta al fondo di previdenza del personale doganale o al fondo massa della R. guardia di finanza, secondo che gli scopritori appartengono a l'uno o all'altro corpo:

c) due al fondo per premi, a disposizione del direttore generale delle gabelle;

d) tre al capo di servizio della dogana o al comandante della tenenza o sezione della R. guardia di finanza;

e) cinque al ricevitore di dogana o al magazziniere delle privative che abbia compilato il processo verbale, ferma restando la disposizione dell'art. 120 della legge doganale.

Il prezzo delle cose confiscate concorre nella ripartizione di cui sopra soltanto per metà; l'altra metà andrà a profitto del fondo di previdenza o del fondo massa, come alla lettera *b*).

Agli stessi fondi sarà versata la metà del prezzo dei generi di privativa sequestrati e verificati utili, se gli scopritori della contravvenzione appartengono al personale delle dogane o alla Regia guardia di finanza.

Art. 3.

Se alla scoperta di una contravvenzione abbiano concorso impiegati di dogana ed agenti della Regia guardia di finanza, la quota di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente sarà suddivisa fra il fondo di previdenza ed il fondo massa in ragione del numero degli scopritori dei due corpi; se vi abbiano concorso anche altri, le somme da ripartirsi saranno assegnate con le norme dell'art. 2 solamente per la parte corrispondente al numero degli scopritori dei due corpi.

Art. 4.

Gli ufficiali superiori della R. guardia di finanza non possono partecipare alla ripartizione delle somme esatte per contravvenzioni; le quote che ad essi spetterebbero andranno ad accrescere il fondo massa.

Andranno a profitto del fondo di previdenza le quote che spetterebbero ai funzionari delle dogane i quali per effetto di speciali disposizioni debbono essere esclusi dalla ripartizione anzidetta.

Le somme che per rinuncia di qualche quota o per altra causa restassero disponibili, in seguito alla ripartizione dei prodotti delle contravvenzioni fra gli scopritori e gli aventi diritto andranno a profitto del fondo di previdenza, se erano destinate ad impiegati di dogana e del fondo massa della Regia guardia di finanza, negli altri casi.

Regolamento doganale

(Approvato con R. decreto del 13 febbraio 1896, n. 65).

Art. 359.

Nelle ripartizioni delle somme esatte per contravvenzioni, fra coloro che hanno scoperta e sorpresa la contravvenzione si deve comprendere chiunque abbia in qualche modo concorsò alla scoperta o sorpresa e vi abbia avuto merito. Le ripartizioni si fanno fra di essi in parti eguali salvo la doppia parte da assegnarsi a chi diresse la forza. Questa doppia parte è dovuta solo nel caso di contravvenzioni scoperte o sorprese da agenti della guardia di finanza o di altra forza pubblica, o quando tra di essi vi sia stato chi abbia con direzione ed indirizzo cooperato in special modo all'accertamento dei fatti contravvenzionali.

I funzionari che intervengono nelle perquisizioni come ufficiali di polizia giudiziaria si comprendono fra gli scopritori solo quando oltre alla dovuta assistenza abbiano preso parte attiva ed efficace alla operazione di visita o ad altra che abbia condotto all'accertamento della contravvenzione.

Se tra gli scopritori vi hanno funzionari che per effetto di speciali disposizioni non possono partecipare al prodotto delle contravvenzioni questi si escludono dal ripatto, il quale vien fatto tra gli altri.

Quando poi non vi fossero scopritori ammessi a tale partecipazione le somme che ad essi sarebbero assegnate si introitano a favore dell'erario.

Art. 360.

Se havvi un rivelatore che non sia per ufficio tenuto allo scoprimento delle contravvenzioni, gli viene data la metà della somma ripartibile fra gli scopritori.

In tal caso per il pagamento della quota, si deve riservatamente manifestare il nome e la qualità del rivelatore al capo della dogana, oppure al capo del circolo della guardia di finanza (secondochè le rivelazioni siano state ricevute da impiegati doganali o da altri agenti) ai quali spetta rilasciare ricevuta al contabile che eseguisce la ripartizione delle somme, curare la consegna della quota al rivelatore e rimettere la quietanza all'intendente di finanza per la giustificazione del pagamento. Di tale quietanza trattengono copia presso di loro.

Legge 21 marzo 1915, n. 273
portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato.

Art. 1.

Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale il Governo abbia vietata l'esportazione, o non la reintroduce nello Stato, nei termini stabiliti dalle norme relative, se spedita in cabotaggio oppure la devia se destinata originariamente a un porto italiano o delle colonie, verso uno Stato estero, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino al quintuplo del valore della merce e non mai inferiore a lire cinquecento.

Alle dette pene il giudice può aggiungere la interdizione temporanea dai pubblici uffici; e la condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione, per un tempo pari a quello della reclusione inflitta, quando il colpevole sia un capitano o padrone di una nave o un pubblico mediatore o spedizioniere.

Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del proprietario dell'armatore, del capitano o padrone di una nave, o di qualsiasi vettore questi sono puniti con la detenzione da tre mesi a un anno e con la multa da lire trecento a duemila.

Se il valore della merce non eccede lire cinquecento il giudice può ridurre le pene sino a un sesto e se non eccede le lire cento si applica la pena della multa da lire cinquanta a trecento.

Il proprietario, l'armatore, il capitano o padrone di una nave o qualsiasi vettore, sono in ogni caso obbligati in solido al pagamento delle multe inflitte a coloro che hanno commesso il delitto e vi hanno concorso.

La merce si confisca.

Art. 2.

È assegnato, fino a lire ventimila, dopo prelevate le spese, un terzo della multa riscossa per metà alla massa delle guardie di finanza e per metà al fondo di previdenza del personale doganale; e gli altri due terzi sono assegnati agli scopritori che siano pubblici ufficiali, agenti della forza pubblica o personale incaricato di un servizio pubblico. Quando il delitto sia stato scoperto a merito di privati cittadini, a questi è assegnato un terzo e l'altro terzo agli ufficiali o agenti che lo abbiano accertato.

Nel caso di difetto di pagamento della multa, e nei limiti di questa, le assegnazioni si fanno sul prezzo delle cose confiscate.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede approvato nella seduta del 26 giugno 1915;

Vista la deliberazione presa dalla Commissione delle prede nella udienza d'oggi;

Udito il commissario del Governo;

ORDINA:

La chiusura dell'istruttoria nel procedimento relativo al giudizio per accertare se i piroscafi *San Marco*, *San Giorgio*, *Salvore*, *Timaro* e *Grado* sequestrati nel porto di San Giorgio di Nogaro all'inizio della ostilità fra l'Italia e l'Austria perchè battevano bandiera austriaca, si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Il segretario della Commissione procederà alle pubblicazioni di cui all'art. 11 sopra indicato.

Roma, 22 luglio 1919.

Il presidente: *Martino.*

Il segretario: *Curcio.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede, approvato nella seduta del 26 giugno 1915;

Vista la deliberazione presa dalla Commissione delle prede nella udienza d'oggi;

Udito il commissario del Governo;

ORDINA

La chiusura dell'istruttoria nel procedimento per il giudizio di legittimazione della cattura dello scafo del piroscafo di bandiera austro-ungarica denominato *Lokrum*.

Il segretario della Commissione procederà alle notificazioni ed alle pubblicazioni di cui all'articolo 11 del regolamento sopra citato.

Roma, 22 luglio 1919.

Il presidente: *Martino.*

Il segretario: *Marcelli.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 giugno 1919:

Romano Giovanni, applicato di 3ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è collocato in aspettativa per infermità dal 1° giugno 1919, e per la durata di mesi due.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 22 luglio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	84.37	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91.31	—

Corso medio dei cambi

del giorno 22 luglio 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 122,36 — Londra 37,99 — Svizzera 153,24 — New York 8 68 — Oro 150,66.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 13 agosto del corrente anno, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 52ª annuale estrazione a sorte delle obbligazioni della già Società Vittorio Emanuele concessionaria della ferrovia Calabro-sicula di L. 500, ciascuna di capitale nominale al 3 0/0, il cui servizio venne assunto dallo Stato per effetto dell'art. 7 della convenzione 20 giugno 1868, approvata dalla legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 4344 sulle 374.324 attualmente vigenti agli effetti della detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi dal 1° ottobre 1919.

Roma, 22 luglio 1919.

Il direttore capo di divisione: DIMA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 31 maggio 1919

	AL 30 giugno 1918	AL 31 maggio 1919	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	1,108,330,802 45	953,582,658 28	— 154,748,144 17
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	5,373,430,967 96	(1) 12,760,798,005 63	+ 7,387,367,037 67
Insieme	6,481,761,770 41	13,714,380,663 91	+ 7,232,618,893 50
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	18,466,926,651 52	28,076,500,576 26	— 9,609,573,924 74
Situazione del Tesoro . . .	— 11,985,164,881 11	— 14,362,119,912 35	— 2,376,955,031 24

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 183,034,805 e quello delle monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa in L. 152.820.000.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1917-918	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	84,780,708 96	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1,0[illegible]3,550,093 49	
			1,108,330,802 45

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	838,742,546 66	6,527,581,380 39	7,366,323,927 05	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	7,877 51	180,197 58	188,075 09	
	» III. - Movimento di capitali	712,209,128 08	10,951,468,712 96	11,663,677,841 04	
	» IV. - Partite di giro	23,122,408 01	94,174,253 19	117,296,661 20	
		1,574,081,960 26	17,573,404,544 12	19,147,486,504 38	19,147,486,504 38
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per forniture milit.	2,438,272,466 08	15,113,830,650 93	17,552,103,117 01	
	Vaglia del Tesoro	1,243,779,135 59	16,534,137,959 59	17,777,917,095 18	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	485,000,000 —	485,000,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni cassa Veneta	—	27,000,000 —	27,000,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute austro-ungariche	—	826,000,000 —	826,000,000 —	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	250,000,000 —	250,000,000 —	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	73,113,995 30	5[illegible]1,981,524 90	665,095,520 20	
	Amminist. del Fondo culto in c. c. infruttifero	1,936,173 25	11,021,331 51	12,957,5[illegible]4 76	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero	114,000,000 —	912,500,000 —	1,026,500,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	—	3,063,240 72	3,063,240 72	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	432,580,958 05	4,965,303,262 85	5,397,8[illegible]4,220 90	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	312,233,693 50	7,618,997,579 29	7,931,231,272 79	
	Biglietti di Stato	3,500,000 —	297,700,000 —	301,200,000 —	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (*a*)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali (legge 16 luglio 1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	607,305,691 04	5,118,633,986 99	5,725,939,678 03	
	Buoni di Cassa	1,900,000 —	107,700,000 —	109,600,000 —	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	81,984,066 25	1,732,118,138 72	1,814,102,204 97	
		5,310,606,179 06	54,594,987,675 50	59,905,593,854 56	59,905,593,854 56
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	—	664,437,726 03	664,437,726 03	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	8,048,199 40	1,333,248 05	9,381,447 45	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	716,317,240 44	716,317,240 44	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	19,791,610 01	91,882,219 58	111,673,829 59	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	587,077,955 48	1,706,828,564 21	2,293,906,519 69	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	—	1,888,490 —	1,888,490 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		614,917,764 89	3,182,687,488 31	3,797,605,253 20	3,797,605,253 20
				Totale	83,959,016,414 59

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 31 MAGGIO 1919 — AVERE

b. Fondo di cassa al 31 maggio 1919	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca			219,251,071 99	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			734,331,586 29	953,582,658 28

PAGAMENTI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	2,197,376,108 39	18,686,312,691 18	20,883,688,799 57	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	1,089,074 99	26,822,588 61	27,911,663 60	
	» III. - Movimento di capitali	44,331,036 33	490,201,524 04	534,532,560 37	
	» IV. - Partite di giro	15,639,042 50	62,667,855 59	78,306,898 09	
		2,258,435,262 21	19,266,004,659 42	21,524,439,921 63	21,524,439,921 63
Decreti di scarico		—	1,613 99	1,613 99	
Decreti Ministeriali di prelevamento fondi		—	—	—	
		—	1,613 99	1,613 99	1,613 99
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per fornit. militari	1,736,882,855 90	9,060,103,047 80	10,796,985,903 70	
	Vaglia del Tesoro	1,514,120,168 57	16,026,850,325 04	17,540,970,493 61	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute austro-ungariche	—	226,000,000 —	226,000,000 —	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero.	—	—	—	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	6,447,192 98	739,453,296 16	745,900,489 14	
	Amminit. del Fondo culto in c. c. infruttifero.	8,048,199 40	1,333,248 05	9,381,447 45	
	Cassa depositi e prestiti in c. c. infruttifero	73,150,000 —	1.349,167,240 44	1,422,317,240 44	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	10,020,467 42	10,020,467 42	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	22,809 35	—	22,809 35	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	459,147,210 52	4,022,441,532 28	4,481,588,742 80	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	324,417,141 52	7,492,585,137 11	7,817,002,278 63	
	Biglietti di Stato	—	—		
	Somministr. di biglietti bancari come contro(*a*)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni c. c.	1,769,000 —	46,350,300 —	48,119,300 —	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	1,888,490 —	1,888,490 —	
	Cassieri militari	552,020,288 50	5,072,699,753 05	5,624,720,041 55	
	Buoni di cassa	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	113,792,766 39	1,457,309,459 34	1,571,102,225 73	
		4,789,817,633 13	45,506,202,296 69	50,296,019,929 82	50,296,019,929 82
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	—	90,820,000 —	90,820,000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati al 31 maggio 1919	22,000,000 —	—	22,000,000 —	
	Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate c. s.	50,000,000 —	—	50,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	8,916,665 16	854,166,301 68	863,082,966 84	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	934,872 31	13,888,709 10	14,823,581 41	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	29,073,956 54	254,794,889 36	283,868,845 90	—
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	11,418,554 17	107,268,053 35	118,686,607 52	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	280,695,471 51	9,460,994,817 69	9,741,690,289 20	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		403,039,519 69	10,781,932,771 18	11,184,972,290 87	11,184,972,290 87
				Totale . . .	83,959,016,414 59

(*a*) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (*b*) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 163,054,805 depositate nella Cassa Depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato, e L. 162,820,000 di monete divisionali d argento immobilizzate in rappresentanza dei buoni di cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1918	Al 31 maggio 1919
Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	7,512,132,658 18	14,267,249,871 49
Vaglia del Tesoro	987,629,899 18	1,224,576,500 75
Banche — Conto anticipazioni statutarie	4,535,000,000 —	5,020,000,000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)		27,000,000 —
Id. id. per il cambio delle valute austro-ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371)	—	600 000 000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	200,000,000 —	450,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	674,534,908 99	593,729,940 05
Id. del Fondo culto id. id.	331,791 23	3,907,848 54
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	660,470,623 25	264,653,382 81
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	30,000,000 —	19,979,532 58
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	5,445,956 97	8,486,388 34
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	770,961,446 64	1,687,256,924 74
Incassi da regolare	182,631,279 32	296,860,273 48
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell' llegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	6,197,745 —	4,309,255 —
Biglietti di Stato	1,565,800,000 —	1,867,000,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	745,000,000 —	745,000,000 —
Cassieri militari	346,290,342 76	447,509,979 24
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	104,000,000 —	55 880,7[illegible]0 —
Buoni di Cassa	140,500,000 —	250,100,000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	—	242,999,979 24
Totale	18,466,926,651 52	28,076,500,576 26

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1918	Al 31 maggio 1919
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158,745,550 —	158,745,550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	72,000,000 —	162,820,000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati al 31 maggio 1919	—	22,000,000 —
Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate c. s.	—	50,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	221,913,792 55	420,559,033 36
id. del Fondo pel culto id. id.	16,820,105 19	22,262,239 15
Cassa depositi e prestiti	636,484,964 83	204,036,570 29
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n. 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286	316,794,397 72	316,794,397 72
Amministrazioni varie	55,022,247 —	62,035,024 93
Ministero della guerra:		
Antico conto corrente da sistemarsi entro il 30 giugno 1917, a' termini dell'art. 43 della legge 17 luglio 1910, n. 511	35,447,945 08	—
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12)	10,000,000 —	10,000,000 —
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	12,500,000 —	23,500,000 —
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	46,946,000 —	40,696,000 —
Ministero delle colonie:		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 51)	1,050,000 —	1,050,000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 19 n. 08,138)	600,000 —	
Colonia della Somalia italiana (id. id. c. s.)	—	—
Indennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543)	12,211,474 92	12,211,474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	3,696,528,071 04	9,887,012,344 11
Diversi	43,838,367 45	1,332,435,808 97
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	6,197,745 —	4,309,255 —
Società concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287)	30,330,307 18	30,330,307 18
Totale	5,373,431,967 96	12,760,798,005 63

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 31 maggio 1919 ascendeva a L. 206.839.491,15.

B) quelle delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 389.103.948,11

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di maggio 1919 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1918-919 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di maggio 1919	Mese di maggio 1918	DIFFERENZA nel 1919	Da luglio 1918 a tutto maggio 1919	Da luglio 1917 a tutto maggio 1918	DIFFERENZA nel 1919
CATEGORIA I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	1,144,427 81	1,321,956 61	— 177,528 80	19,954,715 —	96,167,503 55	— 76,212,788 55
CONTRIBUTI — Imposte dirette						
Fondi rustici e fabbricati	1,093,971 87	993,324 15	+ 100,647 72	226,048,844 83	235 426,482 58	— 2) 9,377,637 75
Redditi di R. M. e vari	3,017,220 1	9,336,048 51	— 6,318,827 80	425,403,243 28	336,518 0 6 84	+ 3) 88,885,276 42
Contributo centesimo guerra	10,867,197 21	9,989,837 20	+ 877,360 04	258,108,534 32	171,928,551 74	+ 3) 86,179,982 58
Extraprofitti di guerra	324,889 54	1,211.796 41	— 886,906 87	601,349,869 43	313,618,694 66	+ 3) 287,731,174 77
Esenzione servizio militare	18,453 49	1,555,749 14	— 1,537,315 65	28,949,096 71	21,518,057 57	+ 3) 7,431,039 14
Tasse sugli affari						
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	70,705,291 68	47,883,950 28	+ 22,821,344 40	718,756,644 41	509,604,438 21	+ 3) 209,152,206 20
Prodotto del movimento a G e P. V.	416,317 -	334,163 56	+ 112,153 44	127,284,256 62	82,143,069 48	+ 3) 45,141,187 14
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	5,917 41	— 5,917 41	—	515,390 96	— 515,390 96
Tasse di consumo						
Tassa sulla fabbric. degli spiriti dello zucchero, birra, ecc.	34,316,297 25	32,937,471 49	+ 1,378,825 76	309,436,876 45	257,476,632 93	+ 3) 51,960,243 52
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	98,562,398 97	34,347,827 33	+ 64,214,571 64	500,019,994 07	358,598,902 65	+ 3) 141,421,091 42
Dazio sull'importaz. del grano	—	34,601 5	— 34,601 56	165,423 66	57,639 11	+ 107,784 55
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	16,654,314 04	8,189,634 30	+ 8,464,679 74	102,020,855 05	78,370,637 73	+ 3) 23,650,217 32
Privative						
Tabacchi	117,108,011 63	85,994,212 84	+ 31,113,798 79	1,063,813,449 29	734,325,291 34	+ 3) 329,488,157 95
Sali	9,872,633 60	9,711,470 33	+ 161,163 27	111,744,296 52	111,994,435 45	— 250,138 93
Fiammiferi e carte da giuoco	9,208,082 69	6,859.702 75	+ 2,348,379 94	87,624,044 42	57,070,422 87	+ 3) 30,553,621 55
Chinino	533,647 65	594,121 93	— 60,474 28	6,019,323 56	4,132,126 02	+ 3) 1,887,197 54
Lotto	11,404,832 86	9,330,507 69	+ 2,074,325 17	105,191,159 15	94,899,317 08	+ 3) 10,291,842 07
Proventi dei servizi pubblici						
Poste	17,000,848 63	18,828,194 54	— 1,827,345 91	202,036,809 36	200,204,698 96	+ 1,832,110 40
Telegrafi	4,595,153 56	4,178,222 46	+ 416,931 10	46,764,477 96	36,339,714 23	+ 10,424,763 73
Telefoni	1,840,980 81	1,231,138 20	+ 609,842 61	24,226,610 83	17,424,440 42	+ 6,802,170 41
Servizi diversi	4,921,800 57	3,695,531 78	+ 1,226,268 79	38,035,666 51	35,493,192 53	+ 2,542,473 98
Rimborsi e concorsi nelle spese	1,146,369 03	919,698 78	+ 226,670 25	84.766,748 85	98,980,360 84	— 14,213,611 99
Entrate diverse	118,741,583 18	42,253,253 28	+ 76,488,329 90	698,186,959 89	420,878,972 24	+ 277,307,987 65
Totale *Entrata ordinaria*	533,524,706 81	331,738,332 53	+ 201,786,374 28	5,785,907,950 17	4,273,686,990 01	+ 1,512,220,960 16
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. - *Entrate effettive*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	159,363,130 26	35,832 94	+ 159,327,297 32	653,401,222 19	2,875,645 95	+ 650,525,576 24
Entrate diverse	145,791,677 08	56,601,307 24	+ 89,190,369 84	925,654,402 50	527,640,979 29	+ 398,013,423 21
Capitoli aggiunti per resti attivi	63,032 51	53,345 38	+ 9,687 13	1,360,352 19	4,350,369 83	— 2,990,017 64
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	7,877 51	8,389 38	— 511 87	188,075 09	224,256 73	— 36,181 64
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali*						
Vendita di beni ed affranc. di canone	551,298 80	188,443 35	+ 362,855 45	4,438,940 71	7,161,790 44	2,722,849 73
Accensione di debiti	(1) 704,016,695 14	925,157,502 41	— 221,140,807 27	11,220,677,870 62	9,785,718,255 61	+ 1,434,959,615 01
Riscossioni di crediti	—	—	—	122,689 38	33,983 17	+ 88,706 21
Rimborsi di somme anticip. dal Tesoro	175,872 46	50,027 64	+ 125,844 82	13,506,446 53	24,761,880 36	— 11,255,333 83
Rimborso della concessione italiana di Tiens-Tsin	—	—	—	—	—	—
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	—	—	—	310,000 —	234,117 89	+ 75,882 11
Partite che si compensano nella spesa	4,077,019 67	710,279 15	+ 3,366,740 52	11,513,214 32	10,256,343 37	+ 1,256,870 95
Prelevamenti per anticipazioni varie	2,524,094 74	—	+ 2,524,094 74	2,524,094 74	2,427 90	+ 2 521,666 84
Prelevamenti da fondi speciali	758,000 —	1,070,000 —	— 312,000 —	11,275,000	2,226,200 -	+ 9,048,800 —
Ricuperi diversi	46,147 27	138,505 35	— 92,358 08	1,952,924 22	1,239,584 89	+ 713,339 33
Capitoli aggiunti per resti attivi	60,000 —	438,542,283 —	— 438,482,283 —	397,356,660 52	3,344,359,518 83	— 2,947,002,858 31
Totale *Entrata straordinaria*	1,017,434,845 44	1,422,555,915 84	— 405,121,070 40	13,214,281,893 01	13711,085,350 26	— 466,803,461 25
CATEGORIA IV. - *Partite di giro.*	23,122,408 01	13,134,918 67	+ 9,987,489 34	117,296,661 20	99,693,774 —	+ 17,602,887 20
	1,574,081,960 26	1,767,429,167 04	— 193,347,206 78	19,147,486,504 38	18084,466,118 27	+ 1,063,020,386 11

(1) Di cui L. 60,233,910 per buoni speciali collocati all'estero; L. 243,460,000 per crediti aperti dal Governo degli Stati Unit, e L. 356,754,355.51 per buoni poliennali.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di maggio 1919 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1918-919 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di maggio 1919	Mese di maggio 1918	DIFFERENZA nel 1919	Da luglio 1918 a tutto maggio 1919	Da luglio 1917 a tutto maggio 1918	DIFFERENZA nel 1919
Ministero del tesoro	253,985,401 74	515,121,229 10	— 261,135,182 36	2,513,460,953 93	4,457,690,059 76	— 1,944,229,105 83
Id. dell'assistenza e pensioni di guerra	109,748,443 48	125,363,788 92	— 15,615,345 44	1,504,876,677 92	228,377,620 73	+ 1,276,499,057 19
Id. delle finanze	17,414,864 62	41,315,181 63	— 23,900,317 01	430,904,958 12	442,243,588 —	— 11,338,629 88
Id. di grazia e giustizia	8,726,929 37	9,257,589 14	— 530,659 77	64,232,031 80	54,494,026 28	+ 9,738,005 52
Id. degli affari esteri	3,985,439 49	45,437,744 69	— 41,452,305 20	43,843,544 78	195,274,182 06	— 151,430,637 28
Id. dell'istruzione pubblica	16,219,580 79	16,323,099 22	— 103,518 43	307,619,060 70	224,944,561 76	+ 82,674,498 94
Id. dell'interno e per i profughi di guerra	42,184,423 51	19,815,364 15	+ 22,369,059 36	534,534,885 80	171,022,660 18	+ 363,512,225 62
Id. dei lavori pubblici	23,833,768 76	14,918,967 94	+ 8,914,800 82	158,942,794 38	161,247,035 72	— 2,304,241 34
Id. delle poste e dei telegrafi	29,767,235 34	19,510,532 60	+ 10,256,702 74	230,851,581 27	160,931,743 40	+ 69,919,837 87
Id. della guerra	1,385,149,355 03	1,235,721,884 74	+ 353,766,467 19	9,975,188,703 84	14,202,485,020 51	— 1,004,902,281 15
Id. delle armi e munizioni	204,338,996 90			3,222,394,035 52		
Id. della marina	119,801,264 51	96,027,701 63	+ 23,773,562 88	1,111,915,098 70	874,048,861 82	+ 237,866,236 88
Id. delle colonie	6,130,115 31	989,302 13	+ 5,140,813 18	150,770,632 67	143,787,166 41	+ 6,983,466 26
Id. dell'agricoltura	4,361,584 87	2,824,579 77	+ 1,537,005 10	32,964,123 13	26,289,451 74	+ 6,674,674 39
Id. industria, commercio e lavoro	2,137,853 38	671,872 42	+ 1,465,980 96	74,248,408 69	9,453,499 63	+ 64,794,909 06
Id. trasporti	11,586,226 08	5,652,310 70	+ 5,933,915 38	1,057,957,500 51	760,593,959 31	+ 297,363,541 —
Id. approvvigionamenti	823,772 83	—	+ 823,772 83	12,679,089 02	—	+ 12,679,089 02
Id. ricostituz. terre liberate	18,240,006 20	—	+ 18,240,006 20	97,055,837 85	—	+ 97,055,837 85
Totale pagamenti di bilancio	2,258,435,262 21	2,148,951,148 78	+ 109,484,113 43	21,524,439,921 63	22,112,883,437 31	— 588,443,515 68
Decreti di scarico	—	962 90	— 962 90	1,613 99	16,551 38	— 14,937 39
Decreti prelevamento fondi	—	—	—	—	—	—
Totale pagamenti	2,258,435,262 21	2,148,952,111 68	— 109,483,150 53	21,524,441,535 62	22,112,899,988 69	— 588,458,453 07

(2) Minori accertamenti.
(3) Maggiori accertamenti.

Roma, 20 giugno 1919.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Il direttore generale
CONTI-ROSSINI.

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento 30 giugno 1907, n. 667, sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 403;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per la esecuzione del testo unico succitato, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, che autorizza fra l'altro, il ministro dei lavori pubblici a coprire, secondo le norme stabilite dal decreto medesimo, i posti che sono e si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 1919 nei vari ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici, provvedendosi altresì all'istituzione temporanea di nuovi posti;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1919, col quale vengono stabilite le norme per la scelta e la classificazione degli aspiranti ai posti di cui al decreto Luogotenenziale sopraindicato;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli a 60 posti di ufficiale idraulico in prova dei quali 30 nel compartimento Veneto del Magistrato alle acque e 30 nelle altre Provincie del Regno, coll'annuo assegno di L. 2630 e le indennità che attualmente sono corrisposte agli ufficiali idraulici di ruolo.

Art. 2.

Ai vincitori del presente concorso e di quelli analoghi che saranno successivamente indetti, saranno riservati - fino al 31 dicembre 1922 - i posti di ufficiale idraulico di 3ª classe nel ruolo anzidetto.

I posti medesimi saranno conferiti mediante esami di idoneità, con norme da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Gli ufficiali idraulici in prova che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità negli esami predetti e che durante il triennio non si siano presentati agli esami stessi, potranno essere dispensati dal servizio.

Art. 3.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 31 agosto 1919, presentare domanda su carta da bollo da L. 2 scritta e sottoscritta di proprio pugno, al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale delle opere idrauliche, indicando il cognome, il nome la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni pel tramite della Prefettura.

Art. 4.

Alla domanda i candidati devono unire i seguenti documenti, in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuti i 18 anni di età e non oltrepassati i 35, alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità (rilasciato dal sindaco del comune di attuale residenza e legalizzato dal prefetto) in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Per coloro che trovinsi attualmente in servizio militare il certificato di moralità potrà essere rilasciato anche dal comandante del reparto al quale appartengono e confermato dall'autorità militare da cui dipende il reparto;

d) certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto), nel quale sia dichiarato esplicitamente che il candidato è di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni e infermità ed atto all'impiego di ufficiale idraulico;

g) l'attestato originale della licenza di scuola tecnica;

h) ogni altro documento utile per la classificazione dei concorrenti giusta l'art. 7 del presente decreto.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *h*) dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 1.

I candidati che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di un'altra Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali per due volte successive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi a posti di ufficiale idraulico di 3ª classe.

Art. 6.

Saranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o che non saranno regolarmente documentate ai sensi dell'art. 4 succitato.

Art. 7.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base al titolo di studio richiesto ed inoltre:

1° al risultato degli esami sostenuti pel conseguimento della licenza tecnica;

2° al risultato dei concorsi precedenti nell'Amministrazione dei lavori pubblici o in altra Amministrazione dello Stato;

3° al servizio prestato a qualunque titolo nelle Amministrazioni stesse;

4° e ad ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito saranno preferiti:

a) gli invalidi di guerra o feriti in combattimento;

b) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti:

d) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo. per non meno di un anno, nell'Amministrazione dei lavori pubblici quando tale servizio sia giudicato ottimo.

Per comprovare i titoli di cui alla lettera *a*) e *b*), i concorrenti dovranno esibire i relativi certificati o brevetti rilasciati dalla autorità militare o il foglio di congedo e, per quanto riguarda la qualifica di combattente di cui alla lettera *c*), appositi certificati dei comandanti dei reparti ai quali gli interessati hanno appartenuto in zona di combattimento, confermati dalla autorità militare, dalla quale il reparto dipendeva oppure lo stato di servizio rilasciato dal Ministero della guerra.

Roma, 21 luglio 1919.

Il ministro: PANTANO.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 14 luglio 1919.

Presidenza del vice presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

(*Continuazione*).

Osserva che, mentre tante voci sono levate a lamentare la debolezza dello Stato di fronte alla folla tumultuante, nessuno abbia deplorato la serrata di Genova che ha temporaneamente paralizzato

il maggior polmone del commercio italiano unicamente per difendere i grossi profitti.

Ritiene una vana speranza le considerevoli economie preannunziate ieri nelle ferrovie; e non può invece approvare il programma enunciato ieri dal ministro dei trasporti per l'aviazione.

Esorta invece il Governo a liberare l'industria e l'agricoltura dalle strettoie di una ingiusta protezione alla siderurgica. (Approvazioni).

Nella gravità dei pericoli che su di esse incombono, le classi dirigenti non hanno ormai che un rimedio, la convocazione sollecita di quella Costituente che anche ieri l'on. Pirolini chiedeva.

Segnala con encomio l'efficace contributo che alla disciplina degli approvvigionamenti e dei consumi hanno dato in questi giorni in molte città le organizzazioni proletarie e le segnala alla considerazione del Governo per i frutti che se ne potrebbero trarre.

Osserva, a questo proposito, che il contrasto fra la città e la campagna, che è il principale ostacolo alla effettuazione pratica di un regime conforme ai principî socialisti, richiede tutta l'attenzione del Governo. Diversamente si preparano giorni di sanguinosi conflitti.

È perciò necessario stabilire un contratto permanente ed una fusione organica fra la produzione agricola e gli organi comunali di distribuzione dei consumi.

Richiama l'attenzione del Governo sulle manifestazioni di scarso civismo di molti proprietari terrieri, e gli chiede di promuovere lo esperimento della demanializzazione delle terre incolte e mal coltivate, senza distinzione fra combattenti e non combattenti.

Questo - dice l'oratore - sarebbe il compito che l'on. Nitti dovrebbe assolvere; ma egli non lo potrà, anche se ne avesse il proposito; esso sarà assolto invece da coloro che verranno dopo di lui, da istituti e regimi diversi.

Venendo alla riforma elettorale augura che questa legislatura non si chiuda senza che la concessione del suffragio alle donne non diventi un fatto compiuto.

Ma soprattutto afferma che la legislatura non deve chiudersi senza che siano risolute alcune questioni di alta moralità. Attende pertanto di conoscere i risultati delle inchieste sulle esposizioni, sulle esportazioni e quelli della inchiesta su Caporetto.

Il Parlamento ha anche il diritto di conoscere che cosa ci sia di vero nelle voci di corruzioni straniere esercitate su uomini del Parlamento e del giornalismo italiano durante questi quattro anni di guerra. Si tratta di accuse espressamente, per quanto non specificatamente, formulate in Parlamento e in tribunali esteri, sulle quali il Parlamento vuol conoscere la verità, chiunque possa essere da queste colpito. (Approvazioni all'estrema sinistra).

E l'oratore esprime anche il desiderio che si proceda all'inchiesta, altre volte invocata, sui fondi dei giornali anche per conoscere le ragioni recondite delle singolari conversioni al ministerialismo di cui han dato prova alcuni giornali in questi ultimi giorni.

Raccogliendo un'interruzione dell'on. Monti Guarnieri, dichiara che i proletari tedeschi hanno deliberato di tornare a lavorare dieci ore senza domandare aumenti di salario per pagare le indennità imposte al loro paese dal trattato di Versailles. (Commenti — Interruzioni).

Se questo condurrà ad un irrobustimento dell'economia tedesca, la responsabilità spetta a coloro che alla Germania imposero quell'ingiusto trattato. (Commenti).

Constatando che Fiume oggi viene negato all'Italia afferma che la sola conseguenza necessaria, che da tale fatto e dal modo come esso si verifica, è che l'Italia passa oggi dalla schiera delle nazioni vittoriose a quella delle nazioni vinte. (Vivi rumori, interruzioni, commenti).

Non vuol dire con ciò che l'Italia ne esca diminuita. (Approvazioni) l'hanno fatta grande, la faranno grande gli sforzi dei suoi lavoratori, dei suoi poeti, dei suoi artisti, dei suoi scienziati.

Si domanda, però, se l'Italia che ha i danni di questa situazione, non debba cercare di averne anche i vantaggi e se essa invece di essere la rimorchiata del vincitore non debba farsi la rimorchiatrice dei vinti bisognosi di una grande rivincita di civiltà e di giustizia. (Vive approvazioni — Applausi all'estrema sinistra — Commenti).

Soprattutto l'Italia dovrebbe opporsi a qualunque tentativo di sopraffazione dei regimi comunisti di Ungheria e di Russia, lasciando che l'esperimento dei Soviet si svolga liberamente e attendendo di giudicarlo dai suoi risultati, che devono essere considerati con minor sospetto e con minor prevenzione.

Afferma che il Governo ha il dovere di permettere che possa liberamente esplicarsi la manifestazione del 20 e 21 luglio, protesta disciplinatamente civile del proletariato internazionale contro le ingiustizie e le iniquità del trattato di pace.

Vano sarebbe e pericoloso opporsi a una tale manifestazione che non è stata ideata e imposta dai dirigenti del partito socialista, ma è sgorgata spontanea dalla coscienza di tutte le classi popolari anelanti a un regime di giustizia e libertà. (Approvazioni e applausi all'estrema sinistra).

Presidenza del presidente MARCORA.

PAVIA, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a prendere con urgenza i provvedimenti insistentemente richiesti da Trieste per la ripresa della sua vita economica, patriotticamente desiderata e voluta in Italia ».

Afferma che Trieste sotto il peso del regime militare è in uno stato di malessere profondo. Si chiedono da parte del Governo adeguati provvedimenti che facciano rifiorire la vita economica della città redenta.

Non è possibile differire ulteriormente la nomina di un governatore civile, energico, competente, indipendente dai partiti, che abbia un programma di feconda ed illuminata attività se non vogliamo che le arti dei concorrenti compromettano irreparabilmente l'avvenire di Trieste.

Lamenta che il servizio ferroviario ed anche il servizio postale lascino molto a desiderare.

Raccomanda che si studi un programma di comunicazioni ferroviarie che garantisca il servizio del porto, se non si vuole che per questa città il giorno della redenzione segni l'inizio della sua decadenza economica.

Se la prepotenza dei nostri alleati ci contende i principali nodi ferroviari, raccomanda che almeno il Governo con opportuni provvedimenti sappia mantenere a Trieste il carattere di scalo naturale del commercio della media Europa.

Esorta infine il Governo a mantenere in vita a Trieste con adeguate agevolazioni tutti quegli Istituti, quali cooperative edilizie e scuole che funzionano in modo perfetto, ed eliminare gli inconvenienti verificatisi nel cambio della moneta.

Conclude facendo voti che il Governo di Trieste faccia compiere anche un'opera altamente morale, con una prudente cernita, tra gli elementi che non per sentimento hanno aderito alla causa italiana di tutti coloro che saggiamente guidati, possono divenire utile strumento di tal bene per la città.

Solo in tal modo la redenzione di Trieste potrà essere completa. (Vive approvazioni — Molte congratulazioni).

MILIANI, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera convinta che il paese, il quale durante il lungo periodo di guerra, ha saputo dar prova delle più alte virtù civili e militari sino alla grande vittoria finale, saprà con altrettanta coscienza della sua forza, senza perturbazioni inutili e dannose superare le difficoltà dell'ora presente e avviarsi alla sua ricostituzione; d'altra parte confida che il Governo:

1° voglia adottare seri ed efficaci provvedimenti da affidare che non faranno difetto le cose più necessarie a prezzi equi;

2° a raggiungere l'invocato aumento della produzione, dia opera pronta ad una politica di lavoro - specie in riguardo alla viabilità, ai bacini montani, alle bonifiche, all'utilizzazione delle forze idrauliche e alle irrigazioni - e di benintesi incoraggiamenti alle iniziative private in armonia con la medesima;

3° favorisca con ogni mezzo la necessaria intensificazione dei trasporti e dei traffici all'interno, e mediante linee di navigazione e ben studiate tariffe doganali, quelli delle importazioni e delle esportazioni con l'estero ».

Raccomanda al Governo di fissare fin d'ora i prezzi del grano per il futuro anno agrario, affinchè gli agricoltori siano stimolati a intensificare le coltivazioni a cereali nell'interesse generale dell'**economia nazionale.**

Fa voti perchè il Governo presenti al Parlamento in tempo opportuno per essere discussa la nuova tariffa doganale.

Confida che il Governo vorrà accogliere i voti espressi nel suo ordine del giorno. (Rumori). (*Continua*).

Il Re dei Belgi al Re d'Italia

L'*Agenzia Stefani* comunica:

BRUXELLES, 21. — Il Re dei Belgi ha risposto col seguente dispaccio al telegramma di congratulazioni inviatogli dal Re d'Italia:

« Il telegramma di Vostra Maestà giunge nel momento in cui il Belgio ridivenuto libero celebra per la prima volta la sua festa nazionale. È una attenzione che commuove profondamente me e tutto il paese. Ringrazio cordialmente Vostra Maestà per avere nominato il principe Ruspoli ambasciatore presso di me e le rivolgo i fervidi voti che io ed il popolo belga, in un sincero sentimento di amicizia, formiamo per la felicità e lo sviluppo della bella e gloriosa Italia ».

CRONACA ITALIANA

S. E. Schanzer. — Iersera, è partito per Parigi il ministro del tesoro, on. Schanzer.

Il ministro d'Italia a Buenos Aires ha telegrafato al R. Governo che la sottoscrizione per la Vittoria, che si è chiusa in questi giorni nell'Argentina, superò le 120.000 lire che saranno inviate a vari istituti di beneficenza di guerra in Italia. Ha spedito anche due milioni di lire con relative indicazioni del desiderio della colonia.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica:

Shanghai, 10. Scarsezza di venditori rialza sete gregge all'europea classiche 12/14, 20/22 a frs. 145. — Tsatlee ordinarie Gold Kilin frs. 71 1/2. — Tsatlee filature Pegasus n. 1 frs. 100. — Tsatlee filature Kunkee mars n. 1 frs. 91, — Cambio Taël su Francia a 4 mesi vista frs. 8,50.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

BRUXELLES, 22. — Il Re Alberto col maresciallo Foch ha passato in rivista le truppe alleate sui boulevards ed ha assistito al loro sfilamento in piazza del Palazzo reale, da una tribuna, ove si trovavano la Regina, il presidente Poincaré, la signora Poincaré e i Principi reali.

Sono stati molto applauditi i contingenti alleati e cioè gli italiani, gli inglesi, gli americani, i francesi, i giapponesi, i cinesi, i greci, i polacchi, i portoghesi, i romeni, i serbi, i siamesi e i cekoslovacchi. La folla ha applaudito senza tregua, ma l'entusiasmo è divenuto frenetico quando sono passati i belgi.

Lo sfilamento è terminato fra infinite grida di bravo. Le bandiere che erano riunite dirimpetto alla tribuna reale si sono inchinate e la folla, rompendo i cordoni, ha fatto ai Sovrani ed al presidente Poincaré una indimenticabile ovazione.

Poincaré, la signora Poincaré ed il maresciallo Foch sono stati ricevuti solennemente dalla Camera belga. Quando sono entrati nell'aula, tutti i deputati si sono alzati in piedi ed hanno fatto a loro una calorosa ovazione.

Il presidente della Camera ha dato il benvenuto agli illustri ospiti.

Poincaré ha risposto dicendo fra l'altro: « Nulla può ormai separare i due popoli francese e belga ».

I Sovrani belgi, Poincaré e Foch si sono ritirati mentre i presenti in piedi cantavano in coro la Marsigliese.

WASHINGTON, 22. — Gravi incidenti sono avvenuti fra bianchi e neri in seguito ad un attacco di neri contro donne bianche. Vi sono stati quattro morti. Vari feriti sono stati trasportati agli ospedali.

RIO DE JANEIRO, 22. — Il presidente della Repubblica, Pessoa, è giunto a bordo di una corazzata degli Stati Uniti, acclamato da una immensa folla.

TRIESTE, 22 — Si ha da Zagabria: I croati, malgrado gli arresti di tutti i capi dei partiti, ricominciano le agitazioni per una Croazia libera ed indipendente. Essi si mostrano decisamente contrari a qualsiasi patto con i serbi.

L'opinione pubblica croata minaccia nuovamente un'aperta rivolta se non otterrà la liberazione di tutti i capi croati tenuti in prigione da quattro mesi.

Si è intanto formata la Lega croata nazionale, nella quale sono ammessi i soli croati di qualsiasi partito politico o classe sociale. Suo scopo è quello di sostenere il diritto dei croati all'indipendenza.

I due partiti croati che facevano prima capo all'*Obzer* e al *Hrvat*, così contrari fra loro, si sono ora riconciliati nella lotta per la libertà della Croazia.

In una seduta tenuta al Consiglio di Stato, il resoconto della quale viene reso pubblico dal *Rijec*, risulta che vennero fatte interpellanze contro la politica italiana in Montenegro e che anche l'Inghilterra è stata accusata di tramare ai danni della Jugoslavia ed a favore del Re Nicola del Montenegro.

PARIGI, 22. — La giornata del 21 si è svolta a Parigi e nei dipartimenti con la massima calma. Non vi sono stati in nessun punto veri scioperi, anche nelle corporazioni nelle quali, specialmente a Lione, era stata prevista l'astensione dal lavoro.

Soltanto i *dockers* di Brest ed i minatori di alcuni bacini del Gard non hanno lavorato.

Il progetto di amnistia è stato presentato nel pomeriggio all'ufficio di segreteria della Camera.

L'amnistia viene concessa per i delitti politici in materia di riunioni e di elezioni, per i delitti di stampa, per manifestazioni di disfattismo, per assenze illegali non oltrepassanti sei mesi, se il militare si costituì spontaneamente, e tre mesi, se il militare venne arrestato.

Sono assolutamente esclusi dall'amnistia i crimini e i delitti di diritto comune, i crimini di tradimento, di intelligenza col nemico, i fatti di spionaggio, i delitti di commercio col nemico, di speculazioni al rialzo illecito, di mene anarchiche, di incitamento di militari al rifiuto d'obbedienza ed alla diserzione.

LONDRA, 22. — *Camera dei comuni.* — Bonar Law dichiara che la situazione nelle miniere di York è praticamente invariata. In alcune miniere altre pompe hanno cessato di funzionare, mentre in altre miniere il funzionamento delle pompe ha ripreso. Lo sciopero si è esteso, ma in modo poco notevole, nelle contee di Lancaster e di Nottingham.

CHICAGO, 22. — In una catastrofe sopravvenuta ad un dirigibile, dieci persone sono rimaste uccise e venticinque ferite. Vari membri dell'equipaggio ed alcuni passeggeri si sono salvati servendosi di paracadute; gli altri, i cui paracadute hanno funzionato male, si sono sfracellati al suolo.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*